

Questi ultimi sono stati quindi intervistati dal Presidente, dal Commissario responsabile degli Affari economici e finanziari e dal Commissario del Personale e dell'amministrazione, che congiuntamente hanno presentato alla Commissione una raccomandazione di nomina. In conformità con le norme stabilite nello Statuto dei funzionari, l'autorità che ha il potere di nomina era tenuta a considerare anzitutto i candidati interni prima di prendere in considerazione quelli esterni⁽¹⁾.

⁽¹⁾ In base all'articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari, per assegnare i posti vacanti in un'istituzione, l'autorità che ha il potere di nomina è in primo luogo tenuta ad esaminare, «la possibilità di promozione e di trasferimento all'interno dell'istituzione», dopo di che procede a «organizzare concorsi». L'articolo 29, paragrafo 2, prevede che «per l'assunzione dei funzionari di grado A1 e A2 nonché, in casi eccezionali, per impieghi che richiedano una speciale competenza, l'autorità che ha il potere di nomina può adottare una procedura diversa da quella del concorso.».

(2001/C 318 E/051)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0427/01
di Massimo Carraro (PSE), Fiorella Ghilardotti (PSE)
e Armando Cossutta (GUE/NGL) alla Commissione

(16 febbraio 2001)

Oggetto: Trasferimento del personale della Nuclear Safety dal CCR di Ispra a Petten

In data 7.12.2000, rispondendo a un'interrogazione del Parlamento europeo (P-3619/00⁽¹⁾) la Commissione aveva espresso la sua intenzione di non compromettere il funzionamento e le competenze del CCR di Ispra e di impegnarsi per evitare un ridimensionamento del suo organico.

A tale proposito, sa il Commissario Busquin che nel mese di gennaio 2001 è stata adottata improvvisamente la decisione di trasferire le attività e il personale della Nuclear Safety da Ispra a Petten?

Può la Commissione europea comunicare i motivi per cui è stata assunta tale decisione?

Per quali ragioni la Commissione non ha ritenuto opportuno consultare preventivamente il Parlamento?

Quali saranno le ricadute di tale decisione in termini di disponibilità del personale ad Ispra?

⁽¹⁾ GU C 151 E del 22.5.2001, pag. 196.

Risposta data dal sig. Busquin a nome della Commissione

(17 aprile 2001)

Nella sua risposta all'interrogazione P-3619/00 del 7 dicembre 2000, la Commissione non ha affermato la sua intenzione di evitare una redistribuzione del personale.

Nell'ambito della revisione delle sue priorità avviata all'inizio del 2000, la Commissione ha infatti adottato alla riunione del 26 luglio le raccomandazioni del gruppo di pilotaggio all'uopo costituito.

In questo contesto la Commissione ha chiesto al Commissario Busquin di affidare al Centro comune di ricerca (CCR) l'esecuzione di uno studio di fattibilità sulla chiusura del sito di Petten e di prevedere alternativamente la soppressione di 200 posti attraverso riduzioni di attività ripartite su tutti i servizi del CCR.

Lo studio di fattibilità sulla chiusura del sito di Petten è terminato e le conclusioni di questo studio sono state presentate alla Commissione sotto forma di una comunicazione adottata il 22 gennaio 2001⁽¹⁾.

Tra le raccomandazioni riprese nelle conclusioni dello studio di fattibilità, figurano il trasferimento delle attività legate allo studio della riduzione delle emissioni dei veicoli da Petten a Ispra, e il trasferimento dell'unità Sicurezza dei reattori a Petten, a fini di coerenza in materia di portafoglio di attività dei diversi siti del CCR.

Trattandosi di una misura interna di redistribuzione dei suoi servizi, la Commissione non ha consultato le altre istituzioni su questi trasferimenti di personale.

In base alle conclusioni del comitato di pilotaggio, la Commissione proporrà all'autorità di bilancio di modificare l'organico del personale del CCR a partire dal 2002.

Le altre attività del CCR sono state oggetto di un audit dettagliato. Le misure di concentrazione proposte mirano a garantire al CCR un futuro a lungo termine, nel quadro della sua missione di sostegno scientifico e tecnico alle politiche comunitarie.

(¹) C(2001)125 del 22.1.2001.

(2001/C 318 E/052)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0438/01

di Andrew Duff (ELDR) alla Commissione

(16 febbraio 2001)

Oggetto: Mercato unico

Un cittadino dell'Unione europea che intendeva acquistare un biglietto Eurostar di andata e ritorno Londra-Bruxelles ha scoperto che il biglietto gli sarebbe costato meno se lo avesse comprato a Bruxelles. Eurostar giustifica la disparità di prezzo facendo riferimento alle condizioni variabili del mercato in ciascun paese. Tuttavia, quando il suddetto cittadino ha contattato i servizi di emissione dei biglietti Eurostar in Belgio, sperando di acquistare il biglietto telefonicamente mediante carta di credito, ha scoperto che Eurostar non gli avrebbe inviato il biglietto a destinazione al di fuori del territorio belga, anche se si dichiarava disposto ad assumersi interamente l'onere delle spese di spedizione. Non avendo contatti in Belgio, il suddetto cittadino è stato costretto ad acquistare il biglietto in Inghilterra e quindi a pagare un prezzo superiore per un identico servizio.

E' al corrente la Commissione di tale situazione? Non si tratta di una violazione delle norme del mercato unico? È considerato legale il comportamento di Eurostar?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(11 maggio 2001)

La Commissione può rassicurare l'onorevole parlamentare che le pratiche commerciali finalizzate a frazionare il mercato unico secondo le frontiere nazionali o a discriminare i consumatori di taluni Stati membri sono una sua preoccupazione costante.

L'interrogazione riguarda una pratica commerciale privata che andrebbe valutata in base alle regole di concorrenza comunitarie. Secondo queste ultime non è illegale per un fornitore di servizi di trasporto praticare prezzi diversi su mercati diversi, come ad esempio il viaggio in direzioni opposte sullo stesso percorso. Né costituisce necessariamente violazione del diritto comunitario il fatto che un'impresa venda un identico prodotto a prezzi diversi in Stati membri diversi.

Tuttavia, il rifiuto di vendere o di inviare un biglietto ad un consumatore in un altro Stato membro può essere illegale in determinate circostanze. In particolare Eurostar avrebbe violato le regole di concorrenza se avesse concluso un accordo restrittivo con distributori indipendenti dei suoi servizi o mettesse in atto pratiche concordate per impedire loro di vendere biglietti fuori del loro Stato membro d'origine. Potrebbe anche costituire violazione delle regole di concorrenza il comportamento di Eurostar che risultasse da un accordo orizzontale con i suoi concorrenti o se fosse dimostrato che ha abusato della sua posizione dominante sul mercato.

La Commissione non ha elementi di prova di un siffatto comportamento, ma sarebbe interessata ad ottenere ulteriori informazioni.